

REGIONE BASILICATA

Comune di Craco (MT)



IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA 20 MW

Per la Coltivazione di Erbe Officinali e Simili

Craco - Canzonieri

Richiesta Integrazioni [ID_VIP 9193] del 19/10/2023

- LINEE GUIDA IMPIANTI AGRIVOLTAICI -

Tavola: 1.k	Data: Agosto 2022	Revisione: REV01_Gennaio 2024	Scala:
-----------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------

Architettonico	Strutture	Impianti	Relazione
----------------	-----------	----------	-----------

Committente: Beta Gemini S.r.l. Via Mercato, 3 - 20121 Milano - C.F./P.IVA 12299770961	Progettista: <i>Michele Montanaro</i>
---	--

 <i>Maurizio Paolo Sili</i>	 <i>Dott. Ing. Satriano Maria</i>	<i>Filippo Duro</i>	 <i>Adriano...</i>
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------

1. CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI IMPIANTI AGRIVOLTAICI (FONTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - “LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI”)

Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato a giugno 2022, il documento “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, prodotto nell’ambito di un gruppo di lavoro composto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), dal GSE, da Enea e dalla società Ricerca sul sistema energetico (RSE).

Nel dettaglio, le linee guida pubblicate dal MiTe hanno lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.

Possono in particolare essere definiti i seguenti requisiti:

- ✓ **REQUISITO A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- ✓ **REQUISITO B:** Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- ✓ **REQUISITO C:** L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- ✓ **REQUISITO D:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- ✓ **REQUISITO E:** Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Si ritiene dunque che:

- ✓ **Il rispetto dei requisiti A, B è necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito D2.**

- ✓ Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1- quater e 1- quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche.
- ✓ Il rispetto dei A, B, C, D ed E sono pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell’ambito dell’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità (cfr. Capitolo 4).

L’impianto in progetto ricade nella prima delle casistiche e pertanto di seguito si riporteranno dati, elementi e chiarimenti, che dimostrano il rispetto dei requisiti richiesti, ossia quelli previsti dai punti A-B-D.

1.1 REQUISITO A: L’IMPIANTO RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI “AGRIVOLTAICO” (FONTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - “LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI”) Il primo obiettivo nella progettazione dell’impianto agrivoltaico è senz’altro quello di creare le condizioni necessarie per non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale, garantendo, al contempo, una sinergica ed efficiente produzione energetica.

Tale risultato si deve intendere raggiunto al ricorrere simultaneo di una serie di condizioni costruttive e spaziali. In particolare, sono identificati i seguenti parametri:

- A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione;
- A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola.

1.2 A.1 SUPERFICIE MINIMA PER L’ATTIVITÀ AGRICOLA

Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell’attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola.

Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente all’installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021).

Pertanto si dovrebbe garantire sugli appezzamenti oggetto di intervento (superficie totale del sistema agrivoltaico, Stot) che almeno il 70% della superficie sia destinata all’attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$\text{Sagricola} \geq 0,7 \text{ Stot}$$

Nel dettaglio avremo:

- Spv = 99.900 mq (superficie occupata dai tracker);
- Stot = 352.136 mq (superficie eleggibile a seminativo area da progetto);
- Sagricola = $(99.900 \text{ mq} / 352.136 \text{ mq}) = 71,63\%$.

La continuità dell'attività agricola è rispettata appieno visto che la superficie destinata alla coltivazione agricola sarà pari al 71,63% della superficie totale e pertanto superiore alla soglia minima pari al 70%.

Nel caso in cui si decidesse di effettuare la coltivazione anche al disotto la struttura di sostegno dei pannelli solari, la superficie occupata dai tracker da prendere in considerazione, sarà di circa ¼ della superficie d'ingombro di tutti i moduli fotovoltaici e pertanto avremo:

- Sagricola = $(99.900 \text{ mq} * 3/4) / 352.136 \text{ mq} = 92,91\%$.

In questo secondo caso la superficie destinata alla coltivazione agricola sarà pari al 92,91% della superficie totale e pertanto notevolmente superiore alla soglia minima pari al 70%.

1.3 A.2 PERCENTUALE DI SUPERFICIE COMPLESSIVA COPERTA DAI MODULI (LAOR)

Un sistema agrivoltaico deve essere caratterizzato da configurazioni finalizzate a garantire la continuità dell'attività agricola: tale requisito può essere declinato in termini di "densità" o "porosità". Per valutare la densità dell'applicazione fotovoltaica rispetto al terreno di installazione è possibile considerare indicatori quali la densità di potenza (MW/ha) o la percentuale di superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR).

Al fine di non limitare l'adozione di soluzioni particolarmente innovative ed efficienti si ritiene opportuno adottare un limite massimo di LAOR del 40 %.

$$\text{LAOR} \leq 40\%$$

Il presente progetto prevede l'occupazione di suolo (pari a 352.136 mq) eleggibile a seminativo, da parte dei tracker, per una superficie di circa 99.900 mq; avremo pertanto:

$$\text{LAOR} = 99.900 \text{ mq} / 352.136 \text{ mq} = 28,37\%$$

Anche tale parametro è del tutto rispettato, poiché la superficie complessiva coperta dai moduli fotovoltaici sarà pari al 28,37% della superficie totale eleggibile a seminativo e, pertanto inferiore alla soglia massima, pari al 40%.

2. REQUISITO B: IL SISTEMA AGRIVOLTAICO È ESERCITO, NEL CORSO DELLA VITA TECNICA DELL'IMPIANTO, IN MANIERA DA GARANTIRE LA PRODUZIONE SINERGICA DI ENERGIA ELETTRICA E PRODOTTI AGRICOLI (FONTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI")

Nel corso della vita tecnica utile devono essere rispettate le condizioni di reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In particolare, dovrebbero essere verificate:

B.1) la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento

B.2) la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

Per verificare il rispetto del requisito B.1, l'impianto dovrà inoltre dotarsi di un sistema per il monitoraggio dell'attività agricola rispettando, in parte, le specifiche indicate al requisito D.

2.1 B.1) LA CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Gli elementi da valutare nel corso dell'esercizio dell'impianto, volti a comprovare la continuità dell'attività agricola, sono:

a) L'esistenza e la resa della coltivazione

Al fine di valutare statisticamente gli effetti dell'attività concorrente energetica e agricola è importante accertare la destinazione produttiva agricola dei terreni oggetto di installazione di sistemi agrivoltaici.

In particolare, tale aspetto può essere valutato tramite il valore della produzione agricola prevista sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari successivi all'entrata in esercizio del sistema stesso espressa in €/ha o €/UBA (Unità di Bestiame Adulto), confrontandolo con il valore medio della produzione agricola registrata sull'area destinata al sistema agrivoltaico negli anni solari antecedenti, a parità di indirizzo produttivo.

In assenza di produzione agricola sull'area negli anni solari precedenti, si potrebbe fare riferimento alla produttività media della medesima produzione agricola nella zona geografica oggetto dell'installazione.

In alternativa è possibile monitorare il dato prevedendo la presenza di una zona di controllo che permetterebbe di produrre una stima della produzione sul terreno sotteso all'impianto.

Indipendentemente dalle coltivazioni che si effettueranno, negli anni solari successivi all'entrata in esercizio, a regime i valori in termini assoluti di produzione agricola espressa in

€/ha, non si discosterà da quella antecedente la realizzazione dello stesso impianto agrivoltaico, così come già spiegato nei paragrafi riguardanti la scelta delle colture da attuare e, pertanto, è rispettato il requisito inerente l'esistenza e la resa delle coltivazioni (per quest'ultima si veda il paragrafo "Conclusioni").

b) Il mantenimento dell'indirizzo produttivo

Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato. Fermo restando, in ogni caso, il mantenimento di produzioni DOP o IGP.

Il valore economico di un indirizzo produttivo è misurato in termini di valore di produzione standard calcolato a livello complessivo aziendale; la modalità di calcolo e la definizione di coefficienti di produzione standard sono predisposti nell'ambito della Indagine RICA per tutte le aziende contabilizzate.

A titolo di esempio, un eventuale riconversione dell'attività agricola da un indirizzo intensivo (es. ortofloricoltura) ad uno molto più estensivo (es. seminativi o prati pascoli), o l'abbandono di attività caratterizzate da marchi DOP o DOCG, non soddisfano il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

Indipendentemente dalle coltivazioni che si effettueranno negli anni solari successivi all'entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico, così come già spiegato nei paragrafi riguardanti la scelta delle colture da attuare, si soddisferà il criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo e nel caso di eventuale scelta della coltivazione di piante aromatiche-medicinali-officinali, si avrà una riconversione migliorativa, sia per gli aspetti economici, sia per quelli professionali.

Anche in questo caso sarà rispettato il requisito inerente criterio di mantenimento dell'indirizzo produttivo.

2.2 B.2 PRODUCIBILITÀ ELETTRICA MINIMA

In base alle caratteristiche degli impianti agrivoltaici analizzati, si ritiene che, la produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico (FVagri in GWh/ha/anno) correttamente progettato, paragonata alla producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FVstandard in GWh/ha/anno), non dovrebbe essere inferiore al 60% di quest'ultima:

$$FVagri \geq 0,6 FVstandard$$

A regime, la produzione la produzione elettrica dell'impianto agrivoltaico non sarà inferiore al 60% della produzione elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard. Per i dettagli si veda relazione Relazione generale A.1.

3. REQUISITI D ED E: I SISTEMI DI MONITORAGGIO (FONTE: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - “LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI”)

I valori dei parametri tipici relativi al sistema agrivoltaico dovrebbero essere garantiti per tutta la vita tecnica dell'impianto.

L'attività di monitoraggio è quindi utile sia alla verifica dei parametri fondamentali, quali la continuità dell'attività agricola sull'area sottostante gli impianti, sia di parametri volti a rilevare effetti sui benefici concorrenti.

Gli esiti dell'attività di monitoraggio, con specifico riferimento alle misure di promozione degli impianti agrivoltaici innovativi citate in premessa, sono fondamentali per valutare gli effetti e l'efficacia delle misure stesse.

A tali scopi il DL 77/2021 ha previsto che, ai fini della fruizione di incentivi statali, sia installato un adeguato sistema di monitoraggio che permetta di verificare le prestazioni del sistema agrivoltaico con particolare riferimento alle seguenti condizioni di esercizio (REQUISITO D):

D.1) il risparmio idrico;

D.2) la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Nel seguito si riportano i parametri che dovrebbero essere oggetto di monitoraggio a tali fini.

Per quanto riguarda i requisiti del punto E sono pre-condizione per l'accesso ai contributi del PNRR e non oggetto del presente lavoro.

3.1 D.2 IL RISPARMIO IDRICO

I sistemi agrivoltaici possono rappresentare importanti soluzioni per l'ottimizzazione dell'uso della risorsa idrica, in quanto il fabbisogno di acqua può essere talvolta ridotto per effetto del maggior ombreggiamento del suolo, la presenza di luce diffusa, la riduzione dell'evapotraspirazione.

L'impianto agrivoltaico, inoltre, può costituire un efficace infrastruttura di recupero delle acque meteoriche che, se opportunamente dotato di sistemi di raccolta, possono essere riutilizzate immediatamente o successivamente a scopo irriguo, anche ad integrazione del sistema presente.

È pertanto importante tenere in considerazione se il sistema agrivoltaico prevede specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua (sistemi per il risparmio idrico e gestione acque di ruscellamento).

Il fabbisogno irriguo per l'attività agricola può essere soddisfatto attraverso:

- ✓ auto-approvvigionamento: l'utilizzo di acqua può essere misurato dai volumi di acqua dei

serbatoi/autobotti prelevati attraverso pompe in discontinuo o tramite misuratori posti su pozzi aziendali o punti di prelievo da corsi di acqua o bacini idrici, o tramite la conoscenza della portata concessa (l/s) presente sull'atto della concessione a derivare unitamente al tempo di funzionamento della pompa;

- ✓ servizio di irrigazione: l'utilizzo di acqua può essere misurato attraverso contatori/misuratori fiscali di portata in ingresso all'impianto dell'azienda agricola e sul by-pass dedicato all'irrigazione del sistema agrivoltaico, o anche tramite i dati presentinel SIGRIAN;
- ✓ misto: il cui consumo di acqua può essere misurato attraverso la disposizione di entrambi sistemi di misurazione suddetti

Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica a fini irrigui sarebbe, inoltre, necessario conoscere la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo, in modo da poter confrontare valori di fabbisogno irriguo di riferimento con quelli attuali e valutarne l'ottimizzazione e la valorizzazione, tramite l'utilizzo congiunto delle banche dati SIGRIAN e del database RICA.

Le aziende agricole del campione RICA che ricadono nei distretti irrigui SIGRIAN possono considerarsi potenzialmente irrigate con acque consortile in quanto raggiungibili dalle infrastrutture irrigue consortili, quelle al di fuori irrigate in autoapprovvigionamento.

Le miste sono individuate con un ulteriore livello di analisi dei dati RICA-SIGRIAN.

Nel caso in cui questi dati non fossero disponibili, si potrebbe effettuare nelle aziende irrigue (in presenza di impianto irriguo funzionante, in cui si ha un utilizzo di acqua potenzialmente misurabile tramite l'inserimento di contatori lungo la linea di adduzione) un confronto con gli utilizzi ottenuti in un'area adiacente priva del sistema agrivoltaico nel tempo, a parità di coltura, considerando però le difficoltà di valutazione relative alla variabile climatica (esposizione solare).

Gli utilizzi idrici a fini irrigui sono quindi funzione del tipo di coltura, della tecnica colturale, degli apporti idrici naturali e dall'evapotraspirazione così come dalla tecnica di irrigazione, per cui per monitorare l'uso di questa risorsa bisogna tener conto che le variabili in gioco sono molteplici e non sempre prevedibili.

Negli ultimi anni, in relazione alle politiche sulla condizionalità, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato, con Decreto Ministeriale del 31/07/2015, le "Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", contenenti indicazioni tecniche per la quantificazione dei volumi prelevati/utilizzati a scopo irriguo.

Queste includono delle norme tecniche contenenti metodologie di stima dei volumi irriguisia in auto-approvvigionamento che per il servizio idrico di irrigazione laddove la misurazione non fosse tecnicamente ed economicamente possibile.

Si ritiene quindi possibile fare riferimento a tale normativa per il monitoraggio del risparmio idrico, prevedendo aree dove sia effettuata la medesima coltura in assenza di un sistema agrivoltaico, al fine di poter effettuare una comparazione. Tali valutazioni possono essere svolte, ad esempio, tramite una relazione triennale redatta da parte del proponente.

Come innanzi descritto, tutti i terreni interessati dal presente progetto, sono condotti attualmente in asciutto pur essendo una quota parte potenzialmente irrigui, in quanto serviti da rete irrigua consortile pubblica (Fig. n. 8),

È intenzione della proponente, richiedere al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto (Ente gestore dell'infrastruttura irrigua), l'autorizzazione all'adduzione della condotta presente, per poter asservire un'ulteriore quota parte di terreni, in modo da poter poi irrigare gran parte delle superfici interessate dall'impianto fotovoltaico; si vogliono rendere irrigue, difatti, tutte le superfici a minor pendenza comprese nel parco agrivoltaico.

Nel caso specifico per ottemperare a quanto richiesto dal presente requisito è importante rammentare, che si realizzerà un impianto di subirrigazione e pertanto, è insito nella stessa tipologia di impianto irriguo, la presenza di specifiche soluzioni integrative che pongano attenzione all'efficientamento dell'uso dell'acqua (sistemi a micro portata per il risparmio idrico).

Al fine di monitorare l'uso della risorsa idrica a fini irrigui, non conoscendo la situazione ex ante relativa ad aree limitrofe coltivate con la medesima coltura, in condizioni ordinarie di coltivazione e nel medesimo periodo e non potendo accedere alle banche dati SIGRIAN, poiché l'accesso è consentito solo ad Amministrazioni ed Enti competenti, si farà riferimento alle "Linee Guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", emanate con Decreto Ministeriale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31/07/2015.

Per il monitoraggio del risparmio idrico, il proponente realizzerà aree dove saranno effettuate le stesse colture in assenza di un sistema agrivoltaico, al fine di poter effettuare una comparazione. I rilievi e le valutazioni saranno raccolte su una relazione triennale redatta da parte del proponente.



Figura n. 1 - Schema attuale rete irrigua consortile pubblica (Fonte VIS IMPIANTI s.r.l.)

3.2 D.2 CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Come riportato nei precedenti paragrafi, gli elementi da monitorare per attestare la continuità dell'attività agricola nel corso della vita dell'impianto sono:

1. l'esistenza e la resa della coltivazione;
2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;

Tale attività può essere effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita.

Alla relazione potranno essere allegati i piani annuali di coltivazione, recanti indicazioni in merito alle specie annualmente coltivate, alla superficie effettivamente destinata alle coltivazioni, alle condizioni di crescita delle piante, alle tecniche di coltivazione (sesto di impianto, densità di semina, impiego di concimi, trattamenti fitosanitari).

Ai fini della concessione degli incentivi previsti per tali interventi, potrebbe essere redatto allo scopo una opportuna guida (o disciplinare), al fine di fornire puntuali indicazioni delle informazioni da asseverare.

Fondamentali allo scopo sono comunque le caratteristiche di terzietà del soggetto in questione rispetto al titolare del progetto agrivoltaico.

Parte delle informazioni sopra richiamate sono già comprese nell'ambito del "fascicolo aziendale", previsto dalla normativa vigente per le imprese agricole che percepiscono contributi comunitari.

All'interno di esso si colloca il Piano di coltivazione, che deve contenere la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera azienda agricola.

Il "Piano colturale aziendale o Piano di coltivazione", è stato introdotto con il DM 12 gennaio 2015 n. 162.

Inoltre, allo scopo di raccogliere i dati di monitoraggio necessari a valutare i risultati tecnici ed economici della coltivazione e dell'azienda agricola che realizza sistemi agrivoltaici, con la conseguente costruzione di strumenti di benchmark, le aziende agricole che realizzano impianti agrivoltaici dovrebbero aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la loro disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata.

Le elaborazioni e le analisi dei dati potrebbero essere svolte dal CREA, in qualità di Agenziadi collegamento dell'Indagine comunitaria RICA.

Nel caso specifico per ottemperare a quanto richiesto dal presente requisito si provvederà:

- 1. alla redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza prestabilita;**
- 2. alla redazione del/dei piano/i annuali di coltivazione, recanti le indicazioni specifiche e riguardante parametri agronomici e fitosanitari;**

all'adesione e disponibilità da parte l'azienda agricola nella quale si realizzerà il presente impianto agrivoltaico, alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata, con metodologia RICA.